



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1713/2021, Prot. n. 193570 del 28 ottobre 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021

Entrata in vigore: 4 dicembre 2021

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE I

ORGANI

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Università costituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento Generale per l'Amministrazione e la Contabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Almeno un componente del Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 19 un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
6. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il mandato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i 12 mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università o abbia attività contrattuali in corso con l'Università.
8. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.